

Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2024, n. 69-8684

Legge regionale n. 56/1977, articolo 9 bis. Disposizioni sull'applicazione dei provvedimenti cautelari per la messa in sicurezza del territorio del Comune di Macugnaga (VB), di cui alla DGR n. 7-1165 del 27 marzo 2020.



Seduta N° 458

Adunanza 27 MAGGIO 2024

Il giorno 27 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 09:50 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Chiara CAUCINO

DGR 69-8684/2024/XI

OGGETTO:

Legge regionale n. 56/1977, articolo 9 bis. Disposizioni sull'applicazione dei provvedimenti cautelari per la messa in sicurezza del territorio del Comune di Macugnaga (VB), di cui alla DGR n. 7-1165 del 27 marzo 2020.

A relazione di: Carosso, Gabusi

Premesso che:

- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (di seguito PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i Comuni a effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico e idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;
- in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, sono state fornite indicazioni e indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, attraverso numerose disposizioni, da ultimo con la DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 tuttora vigente, nonché attraverso la DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018 e la DGR n. 17-7911 del 23 novembre 2018 concernenti l'attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico, predisposto in attuazione del D.lgs. n. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta "Direttiva Alluvioni").

Richiamato che l'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977 sancisce che:

al comma 1, la Giunta regionale, acquisiti i pareri del comune interessato, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, anche di opere in corso di realizzazione, atti a prevenire mutamenti di destinazioni d'uso, nonché la costruzione o la trasformazione di opere pubbliche o private, nelle aree colpite da gravi calamità naturali o nelle aree soggette a dissesto, pericolo di valanghe o di alluvioni o che, comunque, presentano caratteri geomorfologici che le

rendono inidonee a nuovi insediamenti. Tali aree sono delimitate nel medesimo provvedimento cautelare;

al comma 2, i provvedimenti di cui al comma 1 hanno efficacia sino all'adozione di variante al PAI, al PTCP, al PTGM o al PRG, elaborata tenendo conto della calamità naturale, del dissesto idrogeologico o del pericolo di cui al comma 1; i provvedimenti medesimi perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla loro adozione.

Premesso, inoltre, che:

- il Comune di Macugnaga ha provveduto a effettuare la revisione del proprio strumento urbanistico di adeguamento al PAI, ma con sentenza n. 6438/2019 il Consiglio di Stato ha annullato la deliberazione regionale di approvazione della variante strutturale n. 8 dello strumento urbanistico e della sua variante in itinere n. 12 di adeguamento al PAI, nonché la relativa disciplina delle aree soggette a rischio idrogeologico;

- a seguito di tale sentenza, il Comune si è trovato privo di uno strumento urbanistico aggiornato in grado di disciplinare in maniera adeguata e in sicurezza l'utilizzo urbanistico del territorio;

- con DGR n. 7-1165 del 27 marzo 2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 - Supplemento Ordinario n. 2 - del 02/04/2020, sono stati applicati alle aree in dissesto del territorio comunale di Macugnaga, su richiesta del Comune stesso, i provvedimenti cautelari di cui al sopra richiamato articolo 9 bis al fine di porre in essere le necessarie tutele per disciplinare l'utilizzo del territorio, venute meno con l'annullamento della variante di adeguamento al PAI da parte del Consiglio di Stato;

- i suddetti provvedimenti cautelari, ai sensi del sopra citato comma 2 dell'articolo 9 bis, hanno perso la loro efficacia in data 2 aprile 2023 in quanto sono decorsi 36 mesi dalla loro approvazione senza che il Comune abbia provveduto alla redazione della variante al piano regolatore.

Richiamato, inoltre, che la legge regionale n. 56/1977 disciplina:

all'articolo 15, la formazione e l'approvazione del piano regolatore generale comunale e delle sue varianti generali e strutturali;

all'articolo 58, le misure di salvaguardia.

Dato atto che, come da istruttoria effettuata dalla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore "Geologico":

- risulta che il Comune di Macugnaga stia procedendo a redigere la variante di adeguamento al PAI necessaria per superare le limitazioni all'uso del territorio introdotte con i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione;

- a tal proposito, a seguito dei contatti intercorsi con il Comune, risulta che lo stesso abbia in corso di adozione, ai sensi del sopra citato articolo 15, la proposta tecnica del progetto preliminare che però, non contenendo le misure di salvaguardia di cui al suddetto articolo 58, non ha introdotto le necessarie cautele sugli ambiti in dissesto;

- in assenza delle opportune cautele risulta necessario che nelle zone problematiche dal punto di vista geologico continuino ad essere applicate le disposizioni di cui ai provvedimenti adottati con la sopra citata DGR n. 7-1165 del 27 marzo 2020 tesi a prevenire la realizzazione di interventi edilizi non compatibili con i livelli di pericolosità presenti sul territorio, in sintonia con le limitazioni geologiche all'utilizzo urbanistico contenute negli studi a supporto dello strumento urbanistico annullato, tenuto conto anche delle successive innovazioni normative in materia di difesa del suolo;

- ciò consentirebbe anche di fornire ulteriore tempo all'amministrazione comunale per la revisione del piano regolatore vigente e per rendere la classi di idoneità geologica all'utilizzo urbanistico congruenti con le reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio.

Dato atto che il sopra richiamato Settore "Geologico", con nota n. 1026 del 10 gennaio 2024, ha richiesto al Comune di Macugnaga il parere di competenza ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 bis,

comunicando la necessità di prevedere che continuino a trovare applicazione i provvedimenti cautelari alle stesse porzioni di territorio già individuate nell'allegato 2 della citata DGR n. 7-1165 del 27 marzo 2020, escludendo le porzioni di territorio ricadenti entro i perimetri delle varianti allo strumento urbanistico esaminate dagli uffici regionali nel frattempo, ovvero quelle relative alla *“Variante strutturale di anticipazione n. 2/2020 al PRGC in adeguamento al PAI limitatamente al territorio della frazione Isella”* e alla *“Variante strutturale al PRG di Macugnaga, limitatamente al comprensorio sciistico Belvedere – Rosareccio, in adeguamento al PAI, con adeguamento delle Aree sciabili collegate”*.

Preso atto che il Comune di Macugnaga, in riferimento alla citata nota n. 1026 del 10 gennaio 2024, non ha espresso il proprio parere previsto dal suddetto comma 1.

Dato atto che, come da verifiche del Settore "Geologico", trova applicazione il disposto dell'articolo 17 bis della legge n. 241/1990, secondo cui il parere si intende acquisito qualora siano decorsi i tempi senza che sia stato comunicato "... l'assenso, il concerto o il nulla osta ..." da parte dell'amministrazione interessata.

Richiamata la DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014, n. 64-7417 di approvazione degli indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica.

Visti:

- la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 *“Tutela e uso del suolo”* e successive modifiche e integrazioni,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 *“Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”*,
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*,
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta Regionale, unanime

delibera

- di stabilire che, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 2 dell'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977, continuino a trovare applicazione i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui al comma 1 del suddetto articolo 9 bis, adottati con DGR n. 7-1165 del 27 marzo 2020, agli stessi ambiti di territorio già individuati nell'allegato 2 della DGR n. 7-1165 del 27 marzo 2020 e con le stesse norme di cui al suo allegato 3, ad esclusione delle porzioni di territorio ricadenti entro i perimetri delle varianti allo strumento urbanistico esaminate dagli uffici regionali nel frattempo, ovvero quelle relative alla *“Variante strutturale di anticipazione n. 2/2020 al PRGC in adeguamento al PAI limitatamente al territorio della frazione Isella”* e alla *“Variante strutturale*

al PRG di Macugnaga, limitatamente al comprensorio sciistico Belvedere – Rosareccio, in adeguamento al PAI, con adeguamento delle Aree sciabili collegate”;

- di demandare al Settore "Geologico", al Settore "Tecnico NO e VB" della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica e al Settore "Urbanistica Piemonte Orientale" della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio il compito di fornire al Comune di Macugnaga la necessaria assistenza tecnica preventiva per l'impostazione della revisione dello strumento urbanistico, ai sensi della legge regionale n. 56/1977;

- di demandare al Settore "Geologico" di esprimere il parere, ai sensi della DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014, sulla documentazione geologica redatta a supporto della variante di adeguamento al PAI, anche avvalendosi del contributo specialistico degli altri Settori della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica competenti in materia idraulica;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della LR 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.